



CITTA' DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLA CONSULTA DELLA
PARTECIPAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 51 del 25/10/2011

modificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 43 del 26/11/2013

modificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 6 del 01/02/2018

Art.1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di Fossacesia riconosce il ruolo sussidiario dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.
3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, gli organismi associativi di secondo grado (reti di associazioni, comitati) e i cittadini, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art 2 Albo delle Associazioni

1. E' istituito presso il Comune di Fossacesia l'Albo delle Associazioni.
2. All'Albo sono iscritte le Associazioni che presentano istanza e che abbiano i seguenti requisiti:
 - svolgono attività culturali, di diffusione dello sport dilettantistico o giovanile, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, di volontariato sociale, di impegno civile e di tutela e promozione dei diritti umani;
 - hanno sede sociale e operativa in Fossacesia;
 - Perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a principi di democrazia, trasparenza e partecipazione;
 - non perseguono finalità di lucro;
3. L'Albo delle Associazioni è pubblico.

Art. 3 Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è completamente gratuita ed è effettuata e rinnovata a seguito di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, su modulistica messa a disposizione dal Comune, nei termini previsti dall'apposito avviso pubblico diffuso annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni richiedenti sono tenute a presentare la seguente documentazione:
 - a) Copia dell'Atto Costitutivo;
 - b) Copia dello Statuto dell'Associazione, dal quale risulti che la stessa non opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - c) scheda informativa;
 - d) Copia del documento di identità del Rappresentante legale in corso di validità.
3. Vengono iscritte all'Albo delle Associazioni, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali e nazionali e gli organismi associativi di secondo grado, a condizione che abbiano la propria sede nel territorio di Fossacesia o vi svolgano documentate e significative attività.
4. L'iscrizione all'Albo, con relativo aggiornamento, è di competenza della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore di riferimento, previa istruttoria dell'ufficio competente sulla completezza e correttezza dell'istanza presentata.

5. In sede di verifica del possesso dei requisiti, l'ufficio competente può richiedere l'integrazione della documentazione eventualmente mancante, fissando un termine di quindici giorni per provvedere.

6. Il diniego di iscrizione viene disposto qualora:

- a) L'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo Statuto Comunale;
- b) Vengano prodotti documenti falsi;
- c) La documentazione presentata risulti incompleta e non sia stata integrata a seguito della richiesta di cui al comma 5.

7. La domanda di iscrizione può essere nuovamente presentata da soggetti esclusi per le motivazioni di cui al punto "c" del precedente comma 6, in sede di successivo aggiornamento annuale.

8. L'Albo delle Associazioni viene aggiornato annualmente. Una volta effettuata l'iscrizione, questa non deve essere rinnovata, ma vale a tempo indeterminato. In sede di aggiornamento annuale, a mezzo dell'avviso di cui al precedente comma 1, si procederà anche alla verifica del permanere dei requisiti delle Associazioni già inserite nell'Albo, a cui sarà inviato un modello di dichiarazione, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, in cui si attesta l'invarianza dell'atto costitutivo e dello statuto, oppure eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione. In caso di mancata acquisizione al protocollo dell'Ente della dichiarazione entro il termine stabilito dall'avviso già ricordato, l'ufficio competente invia un sollecito, fissando un termine di quindici giorni per provvedere. In caso di mancato riscontro a detto sollecito, l'associazione sarà cancellata dall'Albo.

Art. 4 Agevolazioni, contributi e patrocini

1. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari, per il riconoscimento del patrocinio dell'ente, per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

2. Per i fini di cui al precedente comma, si rimanda ai vigenti regolamenti comunali per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi e per la concessione del patrocinio, rispettando categoricamente i termini di presentazione delle relative domande.

3. Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Sospensione e cancellazione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa in qualsiasi momento, per due anni, dalla Giunta Comunale, anche dietro segnalazione della Consulta, qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali;
- b) aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.

2. Sono cancellate dall'Albo, in qualsiasi momento, con atto deliberativo della Giunta Comunale le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- c) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla stessa.

Art. 6 Consulta della Partecipazione

1. E' costituita la Consulta della partecipazione alla quale partecipano tutte le associazioni iscritte all'Albo, con il loro rappresentante legale o da una persona da questi formalmente delegata, purché iscritta all'associazione. La carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale è incompatibile con la rappresentanza della consulta.
2. La Consulta persegue le seguenti finalità e compiti:
 - a) coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio;
 - b) favorire e far crescere nella comunità le diverse forme aggregative;
 - c) promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico- sociale anche attraverso assemblee o incontri pubblici;
 - d) essere soggetto sociale di interlocuzione, di raccordo e di collaborazione tra le Associazioni i cittadini le altre istituzioni del territorio e l'Ente Locale;
 - e) promuovere e collaborare ad iniziative di carattere comunale e sovracomunale sempre riferite all'ambito associativo
3. La Consulta avendo compiti di coordinamento e iniziativa può, pertanto, inviare al Sindaco e alla Giunta Comunale proposte di deliberazioni, petizioni, richieste e può svolgere autonomamente o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale sondaggi e consultazioni.

Art.7 Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è presieduta da un Presidente eletto al proprio interno a scrutinio segreto, in prima votazione, a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, si procederà ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, si procederà con ulteriori votazioni sino alla nomina del Presidente.
2. Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Amministrazione e con le altre istituzioni o associazioni.
3. Il Presidente rimane in carica due anni.
4. Il Presidente decade dalla carica per dimissioni volontarie, per sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e la rappresenta. In caso di assenza, impedimento o delega espressa, le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni di convocazione della Consulta e di presidenza delle riunioni sono demandate al Sindaco.
6. Il Presidente può essere invitato a partecipare a quelle commissioni consiliari che sono particolarmente inerenti alle attività della Consulta e quindi alle associazioni.
7. Il Presidente ha diritto di accesso agli atti parificato a quello del consigliere comunale in materia di provvedimenti associativi

Art. 8 Comitato Esecutivo

1. La consulta costituisce un comitato esecutivo, composto da cinque membri.
2. Il comitato esecutivo, eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto, dura in carica due anni.
3. All'interno del Comitato Esecutivo vengono individuati dal Presidente della Consulta un Vice- Presidente e un Segretario.
4. I componenti del comitato esecutivo possono essere invitati a partecipare alle commissioni consiliari quando si discutono temi rilevanti per le associazioni.
5. Il comitato esecutivo invia annualmente al Sindaco una dettagliata relazione sui problemi della partecipazione e dell'associazionismo.
6. In caso di vacanza di un componente del Comitato Esecutivo, di scioglimento dell'associazione di cui questi è rappresentante, o di assenza ingiustificata alle riunioni per

più di tre volte, la Consulta provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.

7. Possono partecipare alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, anche per fornire chiarimenti e spiegazioni sulle attività dell'Amministrazione Comunale, qualora richiesti.

8. Possono partecipare alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto, persone con competenze specifiche ed utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9 Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente della Consulta della Partecipazione svolge tutte le funzioni di competenza del Presidente in caso di sua assenza.

Art. 10 Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni e qualora fosse necessario, provvede al recapito delle convocazioni avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti della consulta

2. Il Segretario provvede alla necessaria documentazione ed alla sua conservazione.

Art. 11 Riunioni della Consulta

1. La consulta si riunisce quando lo richiedano il Presidente della Consulta, le associazioni o l'Amministrazione comunale.

2. Il Presidente della Consulta utilizza appositi canali di comunicazione telematici, concordati all'interno della Consulta stessa, per informare i componenti con adeguato anticipo in merito a data, ora e luogo delle assemblee, nonché sugli argomenti in discussione, fornendo, qualora necessario, anche documentazioni aggiuntive per un'adeguata informazione dei partecipanti. Qualora sia richiesta la presenza del Sindaco, di Assessori o consiglieri Comunali, invia a questi formale invito secondo le modalità concordate, precisando gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri invitati sono tenuti a confermare la propria presenza al Presidente della Consulta.

Art. 12 Attività della Consulta

1. All'interno della Consulta si possono formare gruppi di lavoro su interessi specifici, proposti e promossi dalla Consulta stessa, dall'Amministrazione, da altre organizzazioni e dai cittadini. Tale strumento, infatti, è volto ad incentivare, in particolare, la partecipazione dei cittadini alla vita associativa. Coloro che vorranno inserirsi in tale realtà, non dovranno far pervenire alcuna richiesta o iscriversi formalmente alla Consulta, ma dovranno semplicemente aderire al gruppo di lavoro di loro interesse, secondo le modalità previste di volta in volta dalla Consulta medesima.

2. Possono essere promosse altresì iniziative di pubblica utilità, di solidarietà sociale, di promozione culturale.

Art. 13 Rapporti con l'Amministrazione Comunale.

1. La Consulta della Partecipazione si impegna a promuovere fattivamente l'adesione dei cittadini agli strumenti di democrazia partecipativa previsti dall'Amministrazione, alle campagne di sensibilizzazione su particolari tematiche individuate dall'Amministrazione, alle assemblee pubbliche.

2. La consulta della Partecipazione e l'Amministrazione Comunale definiranno gli strumenti per il funzionamento della Consulta stessa.